



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/04/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI
Dott. MARCO VANNUCCI
Dott. MONICA BONI
Dott. GAETANO DI GIURO
Dott. ANTONIO CAIRO

SENTENZA
- Presidente - N. 488/2017 -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 33028/2016
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

N: 8 RUOLO UD.

sul ricorso proposto da:

PR N. IL X /1952

avverso la sentenza n. 937/2014 TRIBUNALE di SAVONA, del
06/06/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI

~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Per il ricorrente nessuno è comparso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 13 maggio 2016 a definizione di processo di opposizione a decreto penale di condanna il Tribunale di Savona: ritenne **RP** responsabile della commissione della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., consistita nell'avere tale persona, il 28 marzo 2013, recato molestia, per petulanza, a medici ed infermieri in servizio presso il reparto di dermatologia dell'Ospedale **X** di Misericordia, di Albenga, alzando la voce, ingiuriando il personale, pretendendo in modo insistente, secondo tempi e modi da lui arbitrariamente stabiliti, terapie e assistenza, nell'immediato non dovute; previa concessione di circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di euro 300 di ammenda, disponendo che la relativa esecuzione venisse condizionalmente sospesa e che della sentenza non si facesse menzione nel certificato del casellario giudiziale; condannò in forma generica **P** a risarcire alla Azienda Sanitaria Locale n. **X** - Savonese dell'equivalente pecuniario del danno cagionato dal reato rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione di tale danno.

A sostegno di tale decisione è evidenziato che: alla luce dei risultati dell'istruttoria, i comportamenti di **P**, rientranti nell'arco temporale indicato nel capo di imputazione (periodo compreso fra il 28 marzo 2013 e il 13 agosto 2013), costituivano l'illecito contestato solo quanto a quelli verificatisi il giorno 28 marzo 2013; in tale occasione **P**, abituale frequentatore del reparto di dermatologia dell'Ospedale **X**, di Albenga, dopo essere stato visitato per circa trenta minuti dal dermatologo **GT**, alla notizia che era guarito dalla malattia che lo affliggeva e che non erano necessarie ulteriori visite nell'immediato, iniziò ad inveire ad alta voce verso il medico e le infermiere presenti, insultò e minacciò, con volgari e pesanti frasi, il medico, sferrò un calcio ad una sedia facendola sbattere contro una parete, diede un pugno contro una parete, pretendendo di essere curato quando e come volesse lui secondo le prescrizioni del suo medico personale; tale episodio provocò confusione ed agitazione fra personale e pazienti presenti nel reparto; la volontà di esercitare il diritto a ricevere cure sanitarie non scriminava la condotta petulante ed aggressiva in concreto tenuta; sussisteva il dolo consistente nel tenere tale condotta molesta, per il personale ed i pazienti presenti quel giorno nel reparto, per i motivi specificamente illustrati a pagina nove della sentenza.

Per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dall'avvocato Graziano Aschero, sostituto processuale per la redazione di tale atto e per il giudizio di cassazione, dell'avvocato Lorenzo Corridoni, difensore di fiducia di P) deducendo, in primo luogo, la non correlazione fra capo di imputazione e decisione, dal momento che l'accusa aveva riferimento anche a fatti avvenuti dopo il 28 marzo 2013 e prima del 14 agosto 2013. Inoltre, esso ricorrente si era sempre presentato in ospedale dopo avere prenotato le visite e non aveva mai preteso di farsi visitare prima degli altri pazienti, sì che i fatti commessi il 28 marzo 2013 non integravano gli estremi della contravvenzione indicati nel capo di imputazione.

Con il secondo motivo di impugnazione sono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del biasimevole motivo fondante l'azione, dal momento che: i comportamenti qualificati come rientranti nell'ambito di applicabilità dell'art. 660 cod. pen. erano stati determinati dal convincimento di esso P di essere stato vittima dell'ingiusto comportamento del dott. T che aveva interrotto la visita quando si sentì dire da esso ricorrente che non poteva rifiutarsi di visitarlo se fosse ritornato con regolare richiesta di visita da parte del medico curante e previo appuntamento; nel caso concreto non vi sarebbe stata consapevolezza di molestare e disturbare senza una valida ragione; il comportamento da esso tenuto non era, in buona sostanza, caratterizzato dalla consapevolezza di fare dispetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Pepe è sottoscritto dall'avvocato Graziano Aschero, del foro di Savona, iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti la Corte di cassazione, per iscritto designato dall'avvocato Lorenzo Corridoni, difensore di fiducia di P , non iscritto in tale albo, quale suo sostituto processuale per la redazione e sottoscrizione del ricorso.

Tale ricorso è ammissibile in rito, alla luce dei precetti rispettivamente recati, dall'art. 102 cod. proc. pen. e dal successivo art. 571, comma 3, dello stesso codice, per come interpretati da Cass. S.U., n. 40517 del 28 aprile 2016, Taysir, Rv. 267627.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi.

L'accusa mossa a P (capo di imputazione) era quella di avere, in ripetute occasioni, temporalmente collocate fra il 28 marzo ed il 13 agosto 2013, recato per petulanza disturbo al personale medico ed infermieristico del reparto di dermatologia dell'Ospedale X , di Albenga, alzando là voce, ingiuriando il personale e pretendendo in modo insistente terapie ed assistenza, anche non dovute nell'immediato, con tempi e modi da lui

arbitrariamente stabiliti; in tal guisa commettendo la contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen.

Per come formulata, l'accusa evidenziava dunque che l'atteggiamento petulante, di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nella sfera di libertà dei medici e degli infermieri che prestavano la propria opera all'interno di tale Ospedale costituiva l'elemento materiale caratteristico della contravvenzione concretamente contestata all'odierno ricorrente ed è noto che la continuità dei comportamenti di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato in questione; con la conseguenza che in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina recata dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., avente quale presupposto la commissione di una pluralità di reati mediante una pluralità di azioni (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 6908 del 24 novembre 2011, dep. 2012, Zigrino, Rv. 252063; Cass. Sez. 1, n. 17308 del 13 marzo 2008, Gerli, Rv. 239615; Cass. Sez. 1, n. 14512 del 3 febbraio 2004, Pelliccia, Rv. 228828).

La sentenza impugnata ha però: accertato che i fatti accaduti in giorni diversi dal 28 marzo 2013 (nel periodo dunque compreso fra il 29 marzo ed il 12 agosto 2013) e che avevano avuto **P** fra i suoi protagonisti non erano in alcun modo qualificabili come comportamenti di disturbo; ritenuto che solo i comportamenti tenuti da tale persona la mattina del 28 marzo 2013 fossero qualificabili come molestia e disturbo a medici ed infermieri del nosocomio, nonché ai pazienti quel giorno presenti nel reparto.

E' certamente vero che il reato di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 32758 del 7 novembre 2013, dep. 2014, Moresco, Rv. 258260; Cass. Sez. 6, n. 43439 del 23 novembre 2010, N., Rv. 248982; Cass. Sez. 1, n. 29933 del 8 luglio 2010, Arena, Rv. 247960), ma è altrettanto vero che, non avendo l'odierno ricorrente, per come accertato con la stessa sentenza, mai preteso in maniera petulante alcunché dopo il 28 marzo 2013, il comportamento complessivamente tenuto in tale ultimo giorno da tale persona avrebbe dovuto essere valutato con maggiore attenzione quanto alla qualificazione dello stesso quale molestia e, soprattutto, quanto all'elemento soggettivo che le azioni quel giorno compiute aveva sorretto.

Sul punto, invero, la sentenza è contraddittoria, in quanto: da un lato afferma che, in contrasto con il capo di imputazione, **P** si era sempre presentato in ospedale dopo avere prenotato le visite, non aveva richiesto di essere visitato prima degli altri pazienti che lo stesso giorno erano in attesa di visite, non aveva preteso

terapie con tempi e modi da lui arbitrariamente stabiliti e, dall'altro, evidenza che l'odierno ricorrente, in replica all'affermazione del medico di turno secondo cui egli era clinicamente guarito, «si alterò, sostenendo con veemenza che qualora ne avesse avuto la necessità, su prescrizione del medico di base, si sarebbe certamente ripresentato», valorizzando poi, quali elementi costitutivi della contravvenzione contestata, comportamenti (ingiurie al personale; calcio sferrato ad una sedia; pugno sferrato contro un muro) affatto estranei alla fattispecie delineata dall'art. 660 cod. pen.

Inoltre, affatto fragile è la parte della sentenza dedicata all'elemento soggettivo caratterizzante il comportamento di in quel giorno, avendo il giudice di merito sul punto solo evidenziato che: «non era la prima volta che il P manifestava un atteggiamento oggettivamente pressante nei confronti dello staff di Dermatologia»; l'imputato aveva quel giorno stesso fatto ritorno in ospedale «a testimonianza dell'atteggiamento insistente e provocatorio attraverso cui egli ha inteso far valere le proprie istanze».

Tali considerazioni non esprimono invero la sussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella coscienza e volontà di tenere la condotta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, inopportuna interferendo nella sua sfera di libertà (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 33267 del 11 giugno 2013, Saggiomo, Rv. 256992; Cass. Sez. 1, n. 19071 del 30 marzo 2004, Gravina, Rv. 228217; Cass. Sez. 1, n. 4053 del 12 dicembre 2003, dep. 2004, Rota, Rv. 226992).

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona che, in persona di magistrato diverso da quello che tale decisione pronunciò (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.), dovrà valutare se: i comportamenti complessivamente tenuti da il giorno 28 marzo 2013 siano stati ispirati da petulanza, consistente in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera dell'attività professionale svolta da medici ed infermieri dell'ospedale in cui i fatti avvennero; l'agire di tale persona in tale occasione fosse espressivo di consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare tali persone, inopportuna interferendo nella loro sfera di libertà.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma il 28 aprile 2017.

Il Consigliere estensore

Marco Vannucci



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

